

**Istituto di Istruzione Secondaria Superiore
Epifanio Ferdinando
Mesagne**

TASSE SCOLASTICHE E CONTRIBUTO DI ISTITUTO

La misura delle tasse scolastiche è stata determinata dal D.P.C.M. 18 maggio 1990.

Le tasse d'iscrizione e di frequenza sono determinate annualmente, con D. M.

I limiti di reddito, sulla base di quanto stabilito nella legge finanziaria 1988, sono rivalutati in ragione del tasso d'inflazione annuo programmato.

Con la C.M. n. 2 del 4-1-2006 e con la C.M. n.13 del 30-1-2007 è stato comunicato che gli studenti che si iscrivono al primo, secondo e terzo anno dei corsi di studio degli istituti di istruzione secondaria superiore sono esonerati dal pagamento delle tasse scolastiche erariali.

L'articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n.296 (legge finanziaria 2007) ha disposto che resta fermo il regime di gratuità ai sensi dell'art. 28, c. 1 del D. Lgs 226/2005 (Gradualità dell'attuazione del diritto dovere all'istruzione e alla formazione).

L'art.1 del D.M. 139/2007 (regolamento recante norme in materia d'adempimento dell'obbligo di istruzione) ha stabilito che l'istruzione obbligatoria è impartita per almeno dieci anni e si realizza secondo le disposizioni indicate all'art. 1, c. 622, della legge finanziaria 2007.

Viene, pertanto, confermato l'esonero dal pagamento delle tasse scolastiche erariali per gli studenti che si iscrivono al primo, al secondo e terzo anno dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore.

Il comma 5 del D.Lgs n. 76 del 15/4/2005 recita che la fruizione del diritto all'istruzione ed alla formazione è per almeno 12 anni o, comunque, sino al conseguimento di una qualifica di durata almeno triennale *ENTRO IL DICOTTESIMO ANNO DI ETA'*.

Le tasse scolastiche sono:

tassa d'iscrizione; tassa di frequenza; tassa per Esami di Stato; tassa di rilascio del diploma

IMPORTI

Gli importi delle tasse scolastiche sono determinati dalla tabella E annessa alla legge 28 febbraio 1986, n. 41 (legge finanziaria 1986) e sono adeguati periodicamente con decreti interministeriali. Da versare su bollettino di conto corrente postale 1016 intestato a *AGENZIA DELLE ENTRATE*.

Il riepilogo delle tasse attuali con l'importo è di seguito riportato:

Classi	Tassa iscrizione	Tassa frequenza	Tassa esame	Tassa diploma
1 [^]	Non dovuta	Non dovuta	*****	*****
2 [^]	Non dovuta	Non dovuta	*****	*****
3 [^]	Non dovuta	Non dovuta	*****	*****
4 [^]	€ 6,04 (*)	€ 15,13	*****	*****
5 [^]	Non dovuta	€ 15,13	€ 12,09	€ 15,13 (**)

() si paga solo una volta;(**)da pagare al momento del ritiro diploma.*

I candidati esterni agli esami di Stato sono tenuti anche al versamento della tassa interna di € 15.00

ESONERO DALLE TASSE SCOLASTICHE (che non spetta, in ogni caso, agli alunni ripetenti).

L'art. 200 del T.U. n. 297/1994 definisce e regola i casi in cui è ammessa la dispensa dal pagamento delle tasse scolastiche:

- A. Esonero per motivi economici;**
- B. Esonero per merito;**
- C. Esonero per appartenenza a speciali categorie di beneficiari:**
 - a) Orfani di guerra, per causa di servizio e di lavoro;
 - b) Figli di mutilati o di invalidi di guerra, per causa di servizio e di lavoro;
 - c) Ciechi civili;
 - d) Studenti stranieri, in condizioni di reciprocità.

Ai fini della dispensa è condizione il voto in condotta non inferiore ad otto decimi (T.U., art,200, c.9)

I benefici previsti sono persi dagli alunni che incorrano nella punizione disciplinare della sospensione superiore a 5 giorni od in punizioni disciplinari più gravi. I benefici stessi sono sospesi per i ripetenti, tranne i casi di comprovata infermità. (T.U., art, 200, c.11)

I suddetti tre tipi di esonero valgono per tutte le tasse scolastiche erariali, ad eccezione della sola tassa di diploma. Per essa, infatti, non è consentita la concessione dell'esonero per motivi di merito. (vedi c. m. 15.05.1987, n. 146).

Esonero per merito: è concesso agli alunni che, indipendentemente dalle loro condizioni economiche, abbiano conseguito una votazione non inferiore agli 8/10 di media negli scrutini finali delle classi di secondo grado.

Nella media si computa il voto di condotta che non deve essere inferiore a 8/10. L'esonero per merito non spetta in ogni caso agli alunni ripetenti (salvo le ipotesi di comprovata infermità).

Esonero per motivi economici: è conseguibile qualora il reddito del nucleo familiare, prodottosi nell'anno solare precedente a quello in cui viene richiesto l'esonero, non sia superiore ai limiti di cui alla C.M. emanata annualmente.

Nella determinazione del reddito familiare devono essere computati tutti i redditi prodotti dai componenti, anche quelli esenti da imposte o soggetti a ritenuta alla fonte o ad imposta sostitutiva se superiori a quanto previsto.

Nel caso di studenti - lavoratori il reddito da prendere in considerazione sarà quello proprio dello studente, se lavoratore dipendente; in ogni altro caso si terrà conto del reddito complessivo dei familiari obbligati al mantenimento (art. 433 codice civile).

Il Miur, con la C.M. n. 7 del 19 gennaio 2012, ha comunicato i limiti di reddito per l'esonero dal pagamento delle tasse scolastiche per l'a.s. 2012-2013:

I limiti massimi di reddito, ai fini dell'esenzione dalle tasse scolastiche, sono stati rivalutati, per l'anno scolastico 2012/2013, come dal seguente prospetto in euro:

per i nuclei familiari formati dal seguente numero di persone	limite massimo di reddito per l'anno scolastico 2011-2012 riferito all'anno d'imposta 2010	rivalutazione in ragione dell'1,5% con arrotondamento all'unità di euro superiore	limite massimo di reddito espresso in euro per l'a.s. 2012-2013 riferito all'anno d'imposta 2011
1	5.020,00	76,00	5.096,00
2	8.327,00	125,00	8.452,00
3	10.703,00	161,00,	10.864,00
4	12.782,00	192,00	12.974,00
5	14.860,00	223,00	15.083,00
6	16.842,00	253,00	17.095,00
7 e oltre	18.819,00	283,00	19.102,00

In relazione al versamento della tassa erariale e del contributo da parte dei candidati esterni agli esami di Stato, sembra opportuno far presente che, come già precisato con la O.M. n.42 del 6 maggio 2011, art.22, il versamento del contributo da parte di candidati esterni nella misura richiesta, è stato regolarmente deliberato dal Consiglio di Istituto ed è dovuto esclusivamente qualora essi intendano sostenere esami con prove pratiche di laboratorio.

La misura del contributo per le predette prove pratiche di laboratorio deve, comunque, essere stabilita con riferimento ai costi effettivamente sostenuti, pur nel rispetto delle autonome determinazioni ed attribuzioni sia delle istituzioni scolastiche statali che di quelle paritarie.

Il pagamento della tassa erariale, nonché dell'eventuale contributo, deve essere effettuato e documentato all'istituto di assegnazione dei candidati, successivamente alla definizione della loro sede d'esame da parte del competente Direttore Generale.

MODALITA' PER LA RICHIESTA E CONCESSIONE DEGLI ESONERI

Le domande dirette ad ottenere l'esonero dalle tasse vanno presentate in carta semplice, al D.S. dell'Istituto, compilando l'apposito modulo RICHIESTA DI ESONERO. Esse vanno indirizzate al Dirigente Scolastico (che ha una precisa responsabilità in ordine alla regolarità delle posizioni fiscali degli alunni, vedi R.D. n. 653/1925). La richiesta di **esonero per merito e per motivi economici** va presentata compilando l'apposito modulo corredato da idoneo giustificativo. (Modello ISEE)

L'esonero delle tasse scolastiche è previsto unicamente per quelle da versare sul bollettino 1016 agenzia delle entrate e non per il versamento del contributo scolastico.

Detraibilità del contributo che le famiglie pagano alla scuola

Poche famiglie sono a conoscenza del fatto che questi contributi versati alle scuole possono essere dettratti, infatti, a partire dal 2007 è stata introdotta la possibilità per le famiglie di detrarre le donazioni e quindi anche i contributi volontari, che sono stati versati durante l'arco dell'anno a favore di istituti scolastici di ogni ordine e grado, statali e paritari senza scopo di lucro appartenenti al sistema nazionale di istruzione.

Chi può ottenere la detrazione

Le persone fisiche possono detrarre il contributo nella misura del 19%, perciò, per un contributo versato di Euro 100,00 potranno essere detratte Euro 19,00. Le Imprese possono invece dedurre le donazioni effettuate a favore di istituti scolastici nella misura del 2% del reddito di impresa dichiarato nella misura massima di 70.000 euro annui.

CONTRIBUTI SCOLASTICI

I contributi sono deliberati annualmente dal Consiglio d'ISTITUTO (Organo collegiale dove sono rappresentate tutte le componenti che operano nella scuola: genitori, docenti, studenti, personale ATA). Per quanto attiene ai contributi, una volta **deliberati**, nell'ambito delle competenze derivanti dalla autonomia scolastica, **diventano obbligatori** e sono destinati alla copertura dei seguenti costi, come rimborsi spese:

*ampliamento offerta formativa
libretti giustificazioni assenze
pagelle scolastiche
assicurazione individuale alunni R.C. e infortuni
uso carta per stampanti e fotocopiatrici per uso didattico
funzionamento laboratori in genere
attivazione servizio messaggeria al cellulare dei genitori
manutenzioni infissi, arredi, ambienti e impianti (*)
igiene e sanificazione
corrispondenza*

Tali contributi obbligatori sono regolarmente inseriti nel bilancio annuale della Istituzione scolastica che è sottoposto a controllo e certificazione dai revisori contabili.

Per le iscrizioni relative all' A.S. 2012/13 è stato confermato il contributo di € 70,00.

Da versare su bollettino di conto corrente postale n. 22791743 intestato a I.I.S. Epifanio Ferdinando via Eschilo Mesagne

Relativamente alla voce “*manutenzione infissi, arredi, ambienti e impianti*” l'importo potrà essere suscettibile di eventuale ulteriore richiesta in presenza di danneggiamenti causati nel corso dell'anno scolastico.

RICHIESTA DI RIMBORSO

Qualora l'alunno (o il genitore) avesse erroneamente versato il contributo (nulla osta per iscrizione ad altro istituto o contributo dovuto per importo minore), può essere presentata richiesta di rimborso con decurtazione del 20%. . La richiesta va indirizzata al D.S.G.A. dell'Istituto allegando l'originale del bollettino di versamento e indicando nella domanda il codice IBAN del conto corrente ed intestatario su cui deve essere fatto il rimborso.

Non è dovuto alcun rimborso se l'alunno ha frequentato ANCHE UN SOLO GIORNO.

La domanda deve essere presentata entro il 30 ottobre dell'anno scolastico di riferimento.

CONTRIBUTI VOLONTARI

La scuola può accettare anche CONTRIBUTI VOLONTARI (Legge 2-04-2007 n. 40 art. 13 comma 3) da parte di privati, genitori, enti e associazioni. Tali contributi sono fiscalmente deducibili dalla Dichiarazione annuale dei Redditi nella misura del 19% del contributo elargito a condizione che nella causale sia riportata la seguente dicitura “EROGAZIONE LIBERALE” specificando almeno una delle seguenti motivazioni: “PER L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA - PER L'AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA - PER L'EDILIZIA SCOLASTICA”

Il Dirigente scolastico
Vincenzo Antonio Micia